

SERVIZIO DI SPORTELLO LINGUISTICO REGIONALE PER LA LINGUA
FRIULANA
PRESSO GLI UFFICI DELLA AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA
FRIULANA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

REDATTO AI SENSI DELL'ART . 26 DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

Parte A

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto:	Servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana
Sedi/Uffici interessati dall'appalto	Sede della agenzia regionale in Udine; - Via della prefettura, 13 - 33100 Udine;
Durata dell'appalto:	dal 01/01/2021 al 31/12/2021 più eventuale rinnovo dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Revisione	4 in data 12/06/2020

1. INDICI

Parte A.....	1
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
1. INDICI.....	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
3. OGGETTO E SCOPO DEL DUVRI.....	3
4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE.....	6
5. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO.....	7
5.1. dati identificativi del committente.....	7
5.2. individuazione delle potenziali interferenze.....	7
5.3. attività svolte dalla agenzia regionale per la lingua friulana :.....	8
5.4. descrizione delle lavorazioni potenzialmente svolte presso i locali dell' Agenzia regionale per la lingua friulana.	8
o tipologia di macchine/attrezzature usate.....	9
o tipologia di prodotti/sostanze usate.....	9
5.5. pericoli derivanti da elementi strutturali.....	10
5.6. pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine.....	10
5.7. pericoli per la salute.....	10
5.8. pericoli di incendio/esplosione.....	10
6. I COSTI DELLA SICUREZZA.....	11
TABELLA DEI COSTI AGGIUNTIVI DETERMINATI DA RISCHI DERIVANTI DA ATTIVITA' INTERFERENTI.....	12
7. MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE.....	12
Parte B.....	13
8. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTATORE.....	13
9. POTENZIALI PERICOLI GENERATI - (sono analizzati solo i rischi individuabili nei locali).....	14
9.1. pericoli derivanti da elementi strutturali.....	14
9.2. pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine.....	14
9.3. pericoli per la salute.....	15
9.4. pericoli di incendio/esplosione.....	15
Parte C.....	16
10. VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	16
11. EVENTUALE PRESENZA DI RISCHI RESIDUI.....	16
12. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA DITTA/E APPALTATRICE/I.....	17
13. PROCEDURE DI EMERGENZA ADOTTATE.....	17
14. DICHIARAZIONI FINALI.....	17
15. Allegati.....	18
15.1. Planimetrie area lavorativa con indicazioni derivate dal piano di emergenza dei percorsi per raggiungere la postazione di lavoro;.....	18
15.2. Estratto piano di emergenza sede ARLEF – VIA DELLA PREFETTURA, 13 UDINE;.....	18
15.3. Verbale di riunione e di coordinamento fra i responsabili della esecuzione dell'appalto e i responsabili della Sicurezza della Sede VIA DELLA PREFETTURA, 13 UDINE;.....	18

2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La normativa di riferimento in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi della quale deve essere redatto il DUVRI è la seguente:

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m. e i., in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 marzo 2007 n. 123, in materia di **"tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro"**.

3. **OGGETTO E SCOPO DEL DUVRI**

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

- 1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica & eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47" del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - b) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - c) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento & redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto."

-
- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non é superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato X¹ del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori,*
- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulta indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418^o del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro € determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro € determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
-

-
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163", come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123", trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
-

-
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita fototessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La valutazione del rischio, così come prevista dal D. Lgs. 81/08, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per giungere ad una stima dell'esposizione per il personale ai fattori di pericolo per la propria sicurezza e la salute, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni effettuate.

Ciò dopo un'attenta verifica, al fine di una programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dal citato D. Lgs. 81/08.

La valutazione del rischio risulta essere un'operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una specifica serie di operazioni tra esse correlate in via successiva e conseguente tra loro, e che devono prevedere:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo preso in considerazione;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute;
- la valutazione dei rischi residui connessi con le situazioni precedentemente individuate;
- valutazione in merito alla sovrapposizione delle lavorazioni.

Nel presente documento si è fatto riferimento alle seguenti definizioni:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni.

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

Rischio residuo: rischio che può comunque rimanere anche dopo l'attuazione di una o più misure di riduzione.

Valutazione del rischio: procedimento di valutazione dei rischi residui per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivate dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

5. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

5.1. dati identificativi del committente

Ente	ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana Via della Prefettura, 13 - 33100 UDINE
Datore di Lavoro	dott. William Cisilino
R.S.P.P.	P.i. Fabio Vecellio
Medico competente	Dott. Prodi Andrea
Telefono	0432 555812
FAX	/
Numero Addetti	8 addetti

Il processo valutativo si sviluppa nell'individuazione dei fattori di rischio attribuibili al committente, cioè inerenti ai luoghi di lavoro ed alle attività svolte presso gli stessi ed in particolare nell'area oggetto dei lavori in appalto.

Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Pericoli derivanti da elementi strutturali;
- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine;
- Pericoli per la salute;
- Pericoli di incendio/esplosione;
- Altri pericoli eventuali.

Successivamente viene effettuata l'individuazione dei fattori di rischio originati dalle attività dell'Appaltatore con ricadute sul personale appartenente al Committente.

Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Pericoli riferibili ad elementi strutturali;
- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine;
- Pericoli per la salute;
- Pericoli di incendio/esplosione;
- Eventuali altri pericoli presenti (rischi residui);

5.2. individuazione delle potenziali interferenze

L'individuazione delle potenziali interferenze presenti è la parte fondamentale per la redazione del DUVRI, dove si individua se e come il personale del committente e quello dell'appaltatore possano causare reciprocamente situazioni di rischio.

Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la probabilità di accadimento e l'entità dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protettivi ritenuti, volta per volta, più opportuni.

5.3. attività svolte dalla agenzia regionale perla lingua friulana :

L'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana, è l'organismo, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa e finanziaria, competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana ed al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) e dalle altre norme regionali e statali inerenti alla lingua e alla cultura friulana.

L'Agenzia promuove e sostiene lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni Pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela della lingua Friulana e di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della comunicazione e della vita moderna.

N.B. La predisposizione del DUVRI non è necessaria nei casi di contratti per i quali è obbligatorio redigere, ai sensi di legge, il "Piano di sicurezza e coordinamento", in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono già contenuti nel PSC.

5.4. descrizione delle lavorazioni potenzialmente svolte presso i locali dell' Agenzia regionale per la lingua friulana.

(La descrizione analitica dei rischi lavorativi potenzialmente presenti e le misure di prevenzione da adottare sono esplicitate all' art.7 del presente documento)

- Attività di ufficio
 - Manutenzioni edili
 - Manutenzione di impianti elettrici
 - Manutenzione di impianti elevatori
 - Manutenzione di impianti termici e di climatizzazione
 - Manutenzione di impianti idrico/sanitari
 - Manutenzione tende
 - Manutenzione da parte di terzi di impianti situati in immobili regionali (in particolare sui tetti)
 - Presidio delle portinerie ed addetti alla vigilanza delle sedi regionali
 - Pulizia fognature e pozzi neri
 - Installazione e manutenzione di impianti speciali (reti elettriche, telefoniche, apparecchiature hardware, impianti di sicurezza impianti e sistemi antincendio, dispositivi tecnologici per il controllo e l'interazione dei sistemi di allarme e sicurezza)
 - Rifornamento periodico alle macchine distributrici di bevande
 - Verifica periodica degli estintori e/o loro sostituzione e prova delle manichette antincendio
 - Installazione, manutenzione ordinaria/straordinaria di computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, telefoni
 - Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari presenti presso la stamperia
 - Montaggio e smontaggio arredi
-

-
- Lavori di facchinaggio, movimentazione di arredi e documentazione cartacea negli uffici, e di materiale di risulta o dichiarato fuori inventario o fuori uso
 - Installazione, e manutenzione di macchinari ed attrezzature
 - Posizionamento e/o prelievo di arredi temporanei
 - Manutenzione florovivaistica
 - Pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e loro sanificazione
 - Derattizzazione ambientale
 - Installazione e manutenzione di apparecchiature informatiche (server, main frame, dispositivi correlati, tecnologie di connettività sulle reti digitali, e di impianti di ricezione televisiva)
 - Collegamenti radiofonici e riprese televisive
 - Ricezione della merce a magazzino, stoccaggio
 - Altro:

○ **tipologia di macchine/attrezzature usate**

- Attrezzature per pulizie, lavaggio, deceratura...
- Utensili manuali (martello, cacciavite, pinze, ecc.)
- Attrezzature portatili a batteria (avvitatore, trapano, ecc.)
- Attrezzature portatili alimentate da corrente elettrica (trapano, demolitore, seghetto, fle•, ecc.)
- Compressore
- Carrello elettrici e/o a spinta
- Automezzi, autocarri, autobotti
- Scale e tra battelli
- Ponteggi
- Transpallet
- Altro:

○ **tipologia di prodotti/sostanze usate**

- Prodotti per la pulizia generici
 - Prodotti per la pulizia specifici (ipoclorito di sodio, acido muriatico, ecc.)
 - Idropitture murali
 - Colle (base solvente, viniliche, epossidiche, ecc.)
 - Cementi, malte
 - Lubrificanti
 - Solventi
 - Altro:
-

5.5. pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)	X		
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso	X		
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)	X		
Spazi ristretti	X		
Caduta oggetti/materiali dall'alto	X		
Microclima (temperatura, umidità, ventilazione particolari)	X		
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)	X		

5.6. pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Apparecchiature elettriche sotto tensione	X		
Impianti elettrici sotto tensione	X		
Quadri elettrici sotto tensione	X		
Impianti termici a gasolio/gas metano	X		
Impianti automatici in funzione (cancelli, porte)	X		
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)		X	

5.7. pericoli per la salute

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)	X		
Agenti chimici aerodispersi (aerosol)		X	
Fumi, polveri e/o fibre aerodisperse		X	
Agenti biologici		X	
Rumore dovuto all'utilizzo di attrezzature.	X		

5.8. pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Materiali combustibili	X		
Sostanze infiammabili	X		
Materiali o sostanze esplosive		X	
Presenza fiamme libere		X	

6. I COSTI DELLA SICUREZZA

Il contratto d'appalto deve contenere, a pena di nullità, anche i costi relativi alla sicurezza da eventuali rischi interferenti sia nel comparto dei lavori sia in quello dei servizi e delle forniture e devono essere quantificati da parte del Committente – adeguatamente valutati ed indicati nei bandi.

Si deve ricordare che per la predisposizione del DUVRI la "Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori (AVCP), servizi e forniture" ha indicato nella propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 che si parla di **"interferenza"** nella circostanza in cui **si verifica un contatto rischioso** tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di diverse imprese che operano nella sede con contratti differenti.

Sono stati individuati da parte della citata Autorità quali fonte **di interferenza i seguenti rischi**.

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalla lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzioni particolari richieste esplicitamente dal committente e che comportino pericoli aggiuntivi a quelli specifici dell'attività appaltata;
- altro specifico ed attinente a situazioni particolari.

Si ritiene che, in linea di massima, i costi sono in realtà una diretta conseguenza dell'effettuazione di una diversa valutazione dei rischi e delle conseguenti misure prese per la prevenzione e per l'organizzazione del lavoro al fine di eliminare o ridurre le fonti di rischio presenti.

A titolo di esempio si possono individuare quali fonti di costi le seguenti tipologie di attività:

- la riunione di coordinamento promossa dal Committente
- la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza
- lo svolgimento di corsi di informazione, formazione ed addestramento per i lavoratori
- l'acquisizione di segnaletica di sicurezza ed indicazione (cartelli, nastri bicolori, transenne, supporti per interdizione)
- la modificazione e la riorganizzazione dell'attività lavorativa
- la predisposizione di misure di protezione a livello collettivo e/o individuale (DPI)
- il reperimento o la creazione/trasformazione di aree di lavoro ad uso specifico
- le eventuali potenziali emergenze

Detti costi devono essere valutati dal datore di lavoro ed espressamente indicati nel contratto.

In generale, rientrano nei costi della sicurezza del DUVRI tutte quelle **spese** che il Committente prevede che l'Appaltatore debba sostenere **in più rispetto a quanto egli ha già previsto per svolgere la propria attività in sicurezza (DVR)** al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori anche dai rischi interferenziali potenzialmente presenti nell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Anche qualora si ritenesse, dopo un'adeguata valutazione, che i costi per la sicurezza derivanti da rischi per attività interferenti siano pari a zero, il Datore di lavoro ed il Direttore di servizio competente alla stipula del contratto devono darne atto espressamente nei documenti di gara e nel DUVRI medesimo.

Naturalmente ne consegue che per **i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'aggiudicatario, resta immutato l'obbligo per il contraente di elaborare il proprio DVR e di attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Tali ultimi costi sono a carico dell'aggiudicatario.**

E' prevista la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI predisposto dall'Amministrazione regionale, che dovranno di conseguenza essere attentamente valutate, di volta in volta, da parte del Datore di Lavoro, in caso di necessarie modifiche (di carattere tecnico, logistico o organizzativo) dovute all'incidenza dell'attività specifica del contratto sui costi aggiuntivi degli oneri nella sicurezza per attività interferenziali.

La stima dei costi dovrà risultare congrua, analitica per le singole voci prese in esame, riferita ad elenchi prezzi standard, o specialistici, o basata su prezziari e listini ufficiali vigenti nell'area interessata dall'appalto, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente – Amministrazione regionale od eventualmente riferendosi ad una valutazione desunta da indagini di mercato.

Come specificato dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell' "Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", si ritiene possibile, vista l'effettiva difficoltà di una reale quantificazione di alcuni costi per la sicurezza, in analogia alle procedure adottate in materia di appalti di lavori pubblici, utilizzare anche per servizi e forniture quanto già previsto dall'articolo 7, comma 1 del DPR. n. 222/2003 .

Va altresì ricordato che tutti i costi per la sicurezza non mai sono assoggettabili al ribasso.

Nella sottostante tabella si riassumono le voci di costo per gli oneri della sicurezza degli appalti derivanti da rischi di interferenza. I costi si intendono IVA esclusa.

TABELLA DEI COSTI AGGIUNTIVI DETERMINATI DA RISCHI DERIVANTI DA ATTIVITA' INTERFERENTI

MISURE DA ATTUARE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Riunione di coordinamento promossa dal committente e predisposizione del relativo verbale per l'aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – DUVRI (dovranno partecipare tutti gli addetti alle lavorazioni – traduttori) Riunioni da 1 ora ogni anno di durata appalto. h./cad.	ora	2	€. 100,00	€. 200,00
TOTALE COSTI PER RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE		2		€. 200,00 + iva

7. MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' LAVORATIVE	RISCHI LAVORATIVI POTENZIALMENTE PRESENTI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
SERVIZIO DI TRADUZIONI DA PARTE DI PERSONALE IN APPALTO PRESSO LA SEDE DELLA AGENZIA – UDINE	EMERGENZE IN GENERE	Seguire le indicazioni allegate al presente DUVRI. Partecipare alle riunioni di addestramento e prove di evacuazione dei locali se organizzate dal personale della sede della Agenzia . Non tenere comportamenti specificatamente vietati dalle basilari norme di sicurezza.

Parte B

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

8. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTATORE

Attività lavorative potenzialmente svolte presso i locali dell'Amministrazione regionale, i rischi lavorativi potenzialmente presenti durante le lavorazioni e le misure di prevenzione da adottare a cura delle ditte che operano all'interno dello stabile

DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTATORE

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Sedi Operative	
Partita IVA	
Num. del Reg. delle Imprese	
Datore di Lavoro	
R.S.P.P.	
Medico competente	
Telefono	
FAX•	
Cellulare	

DESCRIZIONE DELL'APPALTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INTERFERENZE

Oggetto dell'appalto:	Servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana
Sedi/Uffici interessati dall'appalto	Uffici dell'ARLeF, via della Prefettura, 13, Udine
Durata dell'appalto:	dal 01/01/2021 al 31/12/2021 più eventuale rinnovo dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Orario di lavoro:	8.00-20.00
Numero dipendenti presente:	8
Altro:	

9. POTENZIALI PERICOLI GENERATI - (sono analizzati solo i rischi individuabili nei locali)

9.1. pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)	X		In caso di pulizie in corso seguire le indicazioni.
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)		X	Non previsto.
Creazione dislivelli con pericolo di caduta verso il basso	X		I percorsi di accesso prevedono l'uso delle scale e di Ascensori, utilizzarli in conformità alle basilari norme di sicurezza.
Impedimento lungo i percorsi di transito		X	Non previsto.
Caduta oggetti/materiali dall'alto		X	Non previsto.

9.2. pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Utilizzo apparecchiature elettriche	X		Gli impianti elettrici presenti in sala Traduzioni, vanno usati in conformità alle basilari norme di sicurezza.
Utilizzo apparecchiature in pressione (pneumatiche, ecc.)		X	Non previsto.
Utilizzo tra battelli		X	Non previsto.
Utilizzo ponteggi, scale portatili		X	Non previsto.
Utilizzo macchine con organi in movimento		X	Non previsto.
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)		X	Non previsto.

9.3. pericoli per la salute

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Impiego sostanze/preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)		X	Non previsto.
Produzione agenti chimici aerodispersi (aerosol)		X	Non previsto.
Produzione fumi, polveri e/o fibre aerodisperse		X	Non previsto.
Impiego agenti biologici		X	Non previsto.
Emissione rumore		X	Non previsto.
Origine vibrazioni meccaniche		X	Non previsto.

9.4. pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Note
Impiego materiali combustibili	X		L'uso del materiale di cancelleria (carta) è consentito nei limiti di quantità previsti dall'incarico affidato
Impiego sostanze infiammabili		X	Non previsto.
Impiego materiali o sostanze esplosive		X	Non previsto.
Impiego fiamme libere		X	E vietato'uso di fiamme libere

Parte C

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

(DA COMPLETARE DOPO L'AGGIUDICAZIONE A CURA DELLA AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA)

10. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per la valutazione dei rischi il la Agenzia regionale per la lingua friulana in qualità di Committente ha provveduto nei seguenti modi:

- E' stato condotto un sopralluogo congiunto tra i referenti dell'Amministrazione regionale e del committente presso le zone interessate dai lavori in appalto.
- sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchine, apparecchiature, impianti, ecc.;
- sono stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici;
- sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi.

Dall'analisi dei rischi si è predisposta una verifica generale del sistema sicurezza e salute come di seguito indicato:

- individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in grado di causare il rischio ed il conseguente danno;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei risultati della valutazione dei rischi.

Organizzazione dell'attività e zone/attività interessate da possibili interferenze

L'attività da svolgersi è stata organizzata in modo che presso le zone interessate dai lavori, dalla movimentazione del materiale e dal transito di persone non vi siano interferenze di alcun tipo tra il personale dell'Amministrazione regionale e quello dell'Impresa Appaltatrice.

In base all'indagine condotta si sono individuate le seguenti zone in cui si possono creare possibili interferenze esclusivamente nelle seguenti aree:

Area d'Ingresso,

Sale riunioni

Uffici

Locali di passaggio e magazzini/archivi

11. EVENTUALE PRESENZA DI RISCHI RESIDUI

In base all'indagine condotta, nel caso sopra evidenziato di possibili interferenze, sono prevedibili i seguenti rischi residui:

- Scivolamento, inciampamento
 - Contatto con elementi pericolosi
 - Contatto con elementi in tensione elettrica
 - Esposizione a sostanze chimiche pericolose
-

Esposizione a rumore

Incendio/esplosione

Allo scopo di soddisfare esigenze particolari sono state individuati:

- Area/e di deposito materiali da utilizzare
- Punti di alimentazione elettrica da utilizzare
- Posizionamento presidi antincendio

12. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA DITTA/E APPALTATRICE/I

Il personale dipendente dalla ditta/e appaltatrice in regime di appalto o sub appalto dovrà essere sempre munito di apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, contenente le generalità del lavoratore, e l'indicazione del datore di lavoro così come espressamente previsto dall'articolo 25 comma 8 del D.lgs. 81/2008.

13. PROCEDURE DI EMERGENZA ADOTTATE

Durante il sopralluogo congiunto tra il committente e la ditta Appaltatrice si è provveduto ad individuare le zone di pericolo di incendio, l'ubicazione dei presidi antincendio, i percorsi di esodo, i punti di raccolta sicuri.

Il personale operante presso la struttura, in caso di emergenza, si atterrà alle istruzioni impartite dal referente della Agenzia Regionale presente presso la sede oggetto dei lavori, ovvero alle indicazioni fornite dal personale regionale o dal personale di vigilanza incaricato della Gestione delle Emergenze.

14. DICHIARAZIONI FINALI

Il **Committente** dichiara che il presente "**Documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze**" è frutto di una sua valutazione preliminare e dovrà essere integrato con le valutazioni in merito alla sicurezza (Parte B), derivanti dal confronto congiunto con l'Impresa appaltatrice prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività.

Detto documento (Parte B) farà altresì parte integrante del previsto DUVRI.

Dichiara inoltre di avere predisposto e realizzato il presente documento di valutazione dei rischi e la definizione delle misure di intervento, per i fini stabiliti dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, in seguito all'effettuazione di un sopralluogo congiunto delle zone interessate dai lavori in appalto tra il Committente la ditta Appaltatrice.

In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto o in caso di modifica dei rischi interferenziali presenti nei luoghi di lavoro, il DUVRI sarà soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

IL DATORE DI LAVORO DELLA SOCIETA APPALTANTE

(O SUO DELEGATO)

Data _____	Firma _____
------------	-------------

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE


Data _____	Firma _____
------------	-------------


15. Allegati

15.1. Planimetrie area lavorativa con indicazioni derivate dal piano di emergenza dei percorsi per raggiungere la postazione di lavoro;

15.2. Estratto piano di emergenza sede ARLEF – VIA DELLA PREFETTURA, 13 UDINE;

15.3. Verbale di riunione e di coordinamento fra i responsabili della esecuzione dell'appalto e i responsabili della Sicurezza della Sede VIA DELLA PREFETTURA, 13 UDINE;





LEGENDA PIANO DI EMERGENZA
KEY EMERGENCY PLAN

	PERCORSO DA SEGUIRE PER L'EVACUAZIONE	EVACUATION ROUTE
	Punto di raccolta luogo sicuro	ASSEMBLY POINT SAFE LOCATION
	Cassetta di Pronto Soccorso	FIRST AID KIT
	Estintore	FIRE EXTINGUISHER
	Valvola inter. combustibile	VALVE INTERCEPTION COMBUSTIBLE
	Quadro elettrico	ELECTRICAL PANEL
	VOI SIETE QUI - YOU ARE HERE	

NUMERI UTILI DI EMERGENZA

118 - EMERGENZA SANITARIA	112 - CARABINIERI
115 - VIGILI DEL FUOCO	113 - SOCCORSO PUBBLICO

ARLeF
 Via Prefettura, 13
 33100 UDINE

**PIANO PRIMO
 (FIRST FLOOR)**

NORME PER TUTTO IL PERSONALE

Segnalazione di pericolo

Chiunque individui un principio di incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo (presenza di fumo, inondi, scoppi, crolli, spargimento di sostanze infiammabili, ecc.) è tenuto a comunicare al responsabile dell'emergenza Antincendio e Primo Soccorso Sig. e in sua assenza agli addetti alla Squadra Antincendio e Primo Soccorso nominati:

segnalando:

- la natura dell'emergenza;
- il luogo da cui è avvenuto l'incidente;
- l'eventuale presenza di infortunati.

Intervento di emergenza

Il personale presente può tentare un intervento di emergenza, ma solo qualora ne sia in grado e possa farlo senza pregiudizio per la propria e altrui incolumità.

In caso di focolai di incendio, in attesa dell'intervento degli addetti, può cercare di spegnere le fiamme con gli estintori presenti se in possesso di adeguata formazione,, seguendo comunque attentamente le norme per il loro utilizzo.

Segnalazione di sfollamento di emergenza

Nel caso in cui si renda necessario lo sfollamento di emergenza dei locali, ne deve essere data segnalazione ad alta voce.

Modalità di sfollamento di emergenza

Se viene impartito l'ordine di sfollamento di emergenza, gli addetti devono dirigersi verso le uscite di sicurezza del settore in cui si trovano, come indicato dai segnali di uscita e rappresentato in forma grafica nelle planimetrie, realizzate in funzione della struttura e della relativa valutazione di rischio.

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI EVACUAZIONE

- Mantenere la calma.
- Attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle istruzioni e procedure di emergenza.
- Non attardarsi per nessun motivo negli uffici o in altri luoghi ed ambienti di lavoro a recuperare effetti personali od altri oggetti (es. borse, ombrelli, etc.).
- Usare un comportamento tale da non provocare turbamenti o scene di panico (come grida, corse, spinte) lungo le vie di esodo.
- Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, se si ha la garanzia di riuscire nell'intento oppure attendere sul posto l'arrivo del personale incaricato di attuare la gestione dell'emergenza.
- Dirigersi verso le vie di fuga seguendo le direzioni indicate dagli appositi cartelli ubicati lungo i percorsi di esodo, raggiungendo i luoghi di raccolta previsti all'esterno dell'edificio, non spostando le auto private in sosta, a meno che non venga esplicitamente richiesto.
- Non usare per nessun motivo gli ascensori durante l'evacuazione della sede.
- Non rientrare nell'edificio fino a quando non viene dichiarato il cessato allarme e ripristinate le condizioni di normalità.

In presenza di fumo o fiamme è opportuno:

- se possibile bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere per quanto possibile dal fumo le vie respiratorie;
- se disponibili, avvolgere indumenti di lana attorno alla testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme.

NORME PER GLI ADDETTI ALLA EMERGENZA

Segnalazione di pericolo

Una volta ricevuta la segnalazione di pericolo, il Responsabile della squadra e/o gli addetti alla squadra si recano velocemente sul posto per verifica se si tratta di un vero o di un falso allarme.

In caso di falso allarme:

- comunica il cessato allarme a voce a tutti gli addetti.

Incendio accertato

In caso di incendio o pericolo generico accertato, la squadra d'emergenza deve:

- avvisare le persone che ritengono possano essere coinvolte da probabili sviluppi dell'evento e farle allontanare verso il punto di raccolta;
- intervenire, se ritengono sia possibile e non pericoloso, con i mezzi a disposizione (estintori, materiale di emergenza in dotazione);
- **telefonare al numero 112 e quando i vigili del fuoco rispondono, fornire questo messaggio in maniera chiara:**

-“incendio presso la sede dell'ARLeF Via della Prefettura, 13 - 33100 UDINE

il numero telefonico di chiamata è 0432 555812”

-non chiudere l'apparecchio telefonico fino a quando i Vigili del Fuoco non hanno ripetuto l'indirizzo-

Telefonare ai sotto indicati ENTI sulla base delle problematiche emerse:

Descrizione	Telefono
Numero unico emergenze	112

-non chiudere l'apparecchio telefonico fino a quando non è stato ripetuto l'indirizzo-

Numeri telefonici di emergenza

Descrizione	Telefono
PRONTO SOCCORSO	112
VIGILI DEL FUOCO VV.F.	115
POLIZIA	113
ELETTRICITÀ ENEL (SEGNALAZIONE GUASTI)	803 500
GAS	800 046 661
CONS. ACQUEDOTTO	800 903 939
PROTEZIONE CIVILE	800 500 300

Procedura per chiamate di emergenza:

- Formare il 112 in caso di incendio, o uno degli altri numeri un elenco in caso di diversa emergenza.
- Indicare l'indirizzo (se necessario completando i dati con punti di riferimento che facilitino la localizzazione dell'attività).
- Fornire un recapito telefonico, anche cellulare.
- Spiegare chiaramente il tipo di emergenza, indicando se necessitano soccorsi di tipo medico specialistico.
- Non riagganciare fino a che l'operatore non conferma di aver compreso tutti i dati che gli sono stati comunicati.
- Inviare all'ingresso una persona che guidi i soccorritori.

Sfollamento di emergenza/Fermata impianti

In caso di sfollamento

- i componenti della squadra, devono far convogliare tutte le persone verso le uscite di emergenza, e farle raggiungere le Zone esterne, individuate e visualizzate nelle planimetrie allegate.
- verificano che nei locali bagni non vi sia la presenza di persone, in caso contrario le faranno evacuare e confluire nel punto di raccolta prestabilito.

Fermata/blocco impianti.

- agire sul pulsante di sgancio dell'erogazione dell'energia elettrica generale;
- fermare la linea di alimentazione del fluido combustibile, agendo sulla valvola di chiusura.

Le predette operazioni, vanno effettuate con l'autorizzazione del responsabile dell'emergenza e/o in sua assenza, da uno dei componenti della squadra di emergenza.

Intervento del soccorso pubblico

In caso di intervento del soccorso pubblico la squadra di pronto intervento è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie ai servizi di pronto soccorso (ubicazione degli estintori, dell'interruttore generale dell'energia elettrica, delle uscite di sicurezza, ecc.).

NORME PER IL RESPONSABILE DELL'EMERGENZA

In caso di incendio o pericolo generico accertato, è necessario che le azioni da seguire vengano coordinate da un'unica persona, alla quale devono arrivare il maggior numero di informazioni possibili sull'evento e che deve prendere le opportune decisioni operative. Tutti gli addetti, possono intervenire in assenza del responsabile, avendo ricevute le stesse informazioni.

Incendio o pericolo generico accertato

In tal caso il responsabile dell'emergenza e/o un componente della squadra di emergenza, deve valutare la gravità della situazione recandosi sul posto.

Egli deve poi:

- incaricare un componente della squadra, di effettuare le telefonate esterne previste (VVF, vigili urbani, polizia, Carabinieri, ENEL, ecc.);
- dare ordine ai componenti della squadra di emergenza di segnalare a voce la situazione di emergenza verificando che tutti gli addetti e/o utenti siano usciti dai locali;
- fare sospendere immediatamente il lavoro di eventuali imprese esterne, curando di far porre le aree di lavoro in sicurezza e disporre l'immediata evacuazione degli stessi;
- interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e del fluido combustibile;
- assicurarsi che al personale degli uffici pubblici di emergenza intervenuti vengano date tutte le indicazioni del caso.

E' competenza del responsabile vigilare:

- sull'applicazione dell'ordine di servizio relativo all'agibilità delle vie di fuga;
- sul non superamento dei carichi di incendio previsti, e sulla riduzione al minimo della quantità di materiali infiammabili presenti;
- sull'applicazione del divieto di sosta degli autoveicoli nelle aree interessate dai flussi di esodo;
- sulla verifica periodica dell'efficienza dei dispositivi antincendio e di sicurezza;
- sull'addestramento periodico da parte del personale nell'uso degli strumenti e delle attrezzature antincendio;

sull'aggiornamento del Piano di Evacuazione, in rapporto alle modifiche dell'organico, per cambi di destinazione d'uso

ALLEGATO G

ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS/COVID-19

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

INDICE

1. ACCESSO AGLI UFFICI.....	27
2. REGOLE DI CORRETTA CONDOTTA E DIVIETI.....	27
3. PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI NON CONTAMINATI	30
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	30
5. UTILIZZO DEI GUANTI	33
6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI	33
7. NUMERI DI TELEFONO	33
8. ALLEGATI.....	
.....	
.....	34

1. ACCESSO AGLI UFFICI

L'accesso agli uffici è regolamentato come segue:

- può essere effettuato solo in caso di effettiva necessità rinviando, conseguentemente tutte le attività non urgenti;
- in via assolutamente prioritaria ed urgente e qualora non sia possibile soddisfare le richieste con la modalità sopra descritta e SOLO previa fissazione di un appuntamento contattando gli uffici telefonicamente, via fax, oppure a mezzo posta elettronica gli utenti potranno accedere agli uffici nel rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:
- l'accesso all'ufficio è consentito ad UNA SOLA PERSONA PER VOLTA;
- la distanza minima di sicurezza (almeno un METRO) dovrà essere osservata anche nei confronti del personale dipendente;
- coloro che presentano sintomi riconducibili alla patologia (febbre, tosse, raffreddore, ecc.) NON SARANNO RICEVUTI; si rammenta che ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali.

2. REGOLE DI CORRETTA CONDOTTA E DIVIETI

Inoltre all'interno dell'attività:

- sono vietati assembramenti di persone in spazi comuni, bagni, spogliatoi, distributori di alimenti e bevande automatici, spazi destinati alla ristorazione (es. mensa/refettorio, area ristoro), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori, timbratura cartellino), limitando il numero di presenze contemporanee e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il "criterio di distanza *droplet*" (almeno un metro di separazione);
- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano, in caso lo spazio non lo consenta si deve entrare uno alla volta e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate;

- si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
- evitare l'organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza *droplet*" (almeno un metro di separazione tra i presenti);
- interloquire con i propri colleghi tramite il telefono interno, limitando il più possibile i contatti di persona ravvicinati a distanza sanitaria di un metro;
- mantenere all'interno dell'ufficio e tra le persone la distanza sanitaria di almeno un metro tra i colleghi;
- nelle sale d'attesa dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza minima (almeno un metro) tra le persone;
- viene assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
- garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa/refettorio, area ristoro e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

In caso di mancata ottemperanza alle misure di contenimento è prevista l'applicazione dell'Art. 650 C.P. che recita: *"chiunque non osservi i provvedimenti in questione, legalmente dati dall'Autorità per ragione di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, verrà punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 €"*.

All'Art. 3 del D.Lgs. n. 6 del 23/2/2020 viene facilitata l'applicazione del "lavoro agile", per sopperire all'eventuale inagibilità temporanea del luogo di lavoro o anche come misura precauzionale ancorché non obbligatoria.

Tale istituto, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, diventa applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Qualora si verificano le condizioni sopra richiamate, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Con la circolare del 22/02/2020 il Ministero della Salute ha fornito delle integrazioni e modifiche alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020. In tale Circolare si precisa che l'*International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) ha intanto denominato il nuovo coronavirus "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO



3. PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI NON CONTAMINATI

È sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione:

- tutte le superfici toccate di frequente (muri, pulsantiere, consolle, display/tastiere touch, pannello comando ascensore, superfici dei servizi igienici);
- locali, accessori, arredi e presidi di uso comune o promiscuo (telefoni, postazioni di lavoro, maniglie delle porte);
- attrezzature per postazioni di ufficio (attrezzature e mobili, tastiere, mouse, superfici di appoggio, appoggi delle braccia e mani);
- parti a contatto con le mani di fotocopiatrici e stampanti;
- attrezzature o presidi di uso comune o promiscuo, con particolare e specifico riguardo alle parti impugnate e a contatto con le mani, maniglie delle porte e finestre;
- bidoni/cestini per rifiuti;
- aree frequentate dalle persone, con particolare riferimento a sedili, parti a contatto con le mani dei distributori di bevande/snack.

La pulizia e sanificazione delle attrezzature presenti nell'area di lavoro effettuata dal lavoratore viene annotata su apposita scheda.

4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Ci soffermiamo in particolare sulle protezioni delle vie respiratorie - classificate come DPI di III Categoria - perché proteggono il Lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.

Il livello di protezione delle vie respiratorie deve essere comunicato dal MC, sulla base di quanto emerso dai risultati della valutazione presente nel documento.





I **facciali filtranti monouso** che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:

- FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;
- FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

Come indicato dal Ministero della Salute le protezioni delle vie respiratorie vanno indossate:


- ✓ Se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie;
- ✓ Se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie;
- ✓ Se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie.

TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) RESPIRATORI DA UTILIZZARE DURANTE L'EVENTO EPIDEMICO DA 2019-nCoV

<p>Mascherina chirurgica</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limita la diffusione nell'ambiente di particelle potenzialmente infettanti da parte di individui infetti o potenziali infetti ▪ Non ha funzione filtrante in fase inspiratoria, pertanto non protegge dall'inalazione di particelle aeree di piccole dimensioni (aerosols) ▪ Deve essere indossata da individui infetti o potenzialmente infetti
<p>FFP1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtra l'80% delle particelle ambientali con diametro $\geq 0.6 \mu\text{M}$ ▪ Se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase espiratoria ▪ Non è raccomandata per la protezione da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea
<p>FFP2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtra il 95% delle particelle ambientali con diametro $\geq 0.6 \mu\text{M}$ ▪ Se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase espiratoria (la valvola espiratoria è per il comfort dell'operatore) ▪ Deve essere indossata dagli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti
<p>FFP3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtra il 98-99% delle particelle ambientali con diametro $\geq 0.6 \mu\text{M}$ ▪ Se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase espiratoria (la valvola espiratoria è per il comfort dell'operatore) ▪ Deve essere indossata dagli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti, in particolare durante manovre che producono maggiore aerosolizzazione (ad es. intubazione, broncoaspirazione a circuito aperto, broncoscopia)

- OSHA, CDC 2015. Hospital Respiratory Protection Program Toolkit
- HICPAC 2007. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings

Come indossare la mascherina



Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato.

Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica.

I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso. Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore.

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegarne leggermente il centro dello stringinaso.

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.

4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta.
- Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione.
 - Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione.
 - Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso.
 - Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.

5. UTILIZZO DEI GUANTI

L'utilizzo dei guanti monouso UNI EN 374-5 per prevenire le infezioni avviene seguendo le seguenti indicazioni:

- ✓ non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno 60 secondi (Allegato A);
- ✓ siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- ✓ come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- ✓ siano eliminati al termine dell'uso;
- ✓ non siano riutilizzati.

6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione dei Lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

Resta, infine, obbligo del DL di preservare la salute dei Lavoratori riducendo quanto più possibile la probabilità di contagio evitando o limitando tutte quelle attività di *front office* con utenti esterni/agglomerati di persone come, ad esempio, eventi fieristici e manifestazioni di ogni genere.

Tutte le misure intraprese dal DL, ulteriori rispetto alle indicazioni del Ministero, possono essere diffuse al Lavoratore mediante la predisposizione di una procedura di sicurezza elaborata ad hoc per gestire lo stato di emergenza.

Il DL comunicherà a tutti i Lavoratori le seguenti possibilità che saranno poi gestite dal MC:

- 1) il Lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso
- 2) il Lavoratore con le patologie croniche suindicate può comunicare di iniziativa al Datore di Lavoro di essere "iper-suscettibile" senza comunicare la diagnosi;
- 3) il Lavoratore richiede la visita prevista dall'art. 41 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e viene valutata dal Medico Competente l'idoneità alla mansione.

7. NUMERI DI TELEFONO

La Protezione Civile invita a recarsi nei Pronto Soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.

Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

È attivo il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Numero verde istituito dalla regione Friuli Venezia Giulia: **800 500 300**

8. ALLEGATI

- A. CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI
- B. MISURE IGIENICHE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (fonte: Allegato 1 DPCM 04/03/2020)
- C. SCHEDA REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.



Ministero della Salute

Direzione generale della comunicazione
e dei rapporti europei e internazionali
Ufficio 2

stampa

Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it




Ministero della Salute

**Previene
le infezioni
con il corretto
lavaggio
delle mani**

PIERRE STAMPA

con acqua e sapone

occorrono
60 secondi




- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite



con la soluzione alcolica

occorrono
30 secondi



MISURE IGIENICHE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

(fonte: Allegato 1 DPCM 04/03/2020)

- Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

SCHEDA REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

ALLEGATO C

Il soggetto Responsabile della misurazione individuato dal Datore di Lavoro è

Data	Indicare la temperatura solamente in caso di superamento dei 37,5°C	Provvedimenti adottati	Nominativo lavoratore (Cognome e Nome)	Firma del lavoratore

Firma del Responsabile _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo – ESCLUSIVAMENTE RIFERITA ALLA EMERGENZA E LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19

Sommario

Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei dati personali

Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell'utente (destinatari)

Art. 4. Conservazione dei dati personali

Art. 5. Comunicazione a terzi

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi

Art. 7. Diritti dell'interessato

Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

_____ (“**Titolare del Trattamento**”) è titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa l'unità locale _____ ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata.

Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti:

- _____
- E-mail: _____
- Telefono: _____

Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea.

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto in data 14 marzo 2020.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attività professionali e alle attività produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l'implementazione dei

protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 (art. 6 lettera e, nonché art. 9, lettera b) GDPR).

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l'impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell'utente (destinatari)

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 101/2018.

Art. 4. Conservazione dei dati personali

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura.

Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali dei fornitori/visitatori o altro personale esterno.

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19 (art. 13, lettera a) paragrafo 2).

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.

Art. 5. Comunicazione a terzi

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.

Art. 7. Diritti dell'interessato

Il Titolare del Trattamento La informa che nell'ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare:

- **del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento**
- **del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento**
- **del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) ex art. 17 del Regolamento**
- **del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento**

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.

Per presa visione di quanto sopra

_____ *Luogo e data* _____